Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 ottobre 1984 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 19

MINISTERO DELLE FINANZE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Individuazione, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dei ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301, il quale prevede il conferimento del cinquanta per cento dei posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1983 in ciascun ruolo organico, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale partecipa il personale in possesso delle qualifiche dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma, dello stesso decreto;

Visto il penultimo comma del citato art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, il quale dispone che al suddetto scrutinio partecipa anche il personale della carriera direttiva avente la qualifica di direttore di divisione aggiunto alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto l'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il quale prevede la possibilità di determinare, con decreto ministeriale, su conforme parere del consiglio di amministrazione, le carriere direttive dalle quali si accede ai singoli ruoli dirigenziali, in relazione alla corrispondenza delle funzioni;

Vista la circolare n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - con la quale sono state, tra l'altro, fornite istruzioni ai fini dell'individuazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni, delle carriere direttive prive di sbocco organico e diretto nelle qualifiche dirigenziali;

Ritenuto che in tale fattispecie debba considerarsi compreso il personale direttivo proveniente dalle abolite imposte di consumo, sia quello escluso dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali, analogamente a quello avente le qualifiche dei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sia quello inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 7 agosto 1984;

Decreta:

Il personale direttivo delle abolite imposte di consumo escluso dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è ammesso a partecipare agli scrutini per merito comparativo, previsti dall'art. 1, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301, per il conferimento dei posti di primo dirigente comunque vacanti al 31 dicembre 1983 nei singoli ruoli organici delle amministrazioni presso le quali gli interessati prestano servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge 10 luglio 1984, n. 301.

Ai predetti scrutini è ammesso, altresì, a partecipare il personale direttivo delle abolite imposte di consumo inquadrato nell'ottava qualifica funzionale ai sensi dell'art. 35, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1984
Registro n. 51 *Finanze, foglio n.* 186

(5537)

Individuazione, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, del ruolo dirigenziale cui possono accedere gli impiegati provenienti dagli Enti pubblici soppressi inquadrati nel ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162, ruolo tecnico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, primo comma, lettera *a*), e sesto comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, che nell'individuare gli aventi titolo ad essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per il conferimento del 50 per cento dei posti disponibili in ciascun ruolo organico delle qualifiche dirigenziali alla data del 31 dicembre 1983, fa salvo quanto previsto dall'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica - n. 12531/500.8 del 19 luglio 1984, con la quale sono state, fra l'altro, fornite istruzioni per l'individuazione, in relazione alla corrispondenza delle funzioni, delle carriere direttive prive di sbocco organico e diretto nelle qualifiche dirigenziali, ai fini del predetto art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972;

Ritenuto che a tanto debba procedersi nei confronti del personale direttivo tecnico proveniente dagli enti pubblici soppressi e inquadrato alla ottava qualifica funzionale del ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 7 agosto 1984;

Decreta:

E' individuata nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali la carriera al cui ruolo dirigenziale, in corrispondenza delle funzioni, possono accedere gli impiegati della carriera direttiva provenienti dagli enti pubblici soppressi inquadrati nel ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze con il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162, nelle premesse, ruolo tecnico, ed aventi titolo a partecipare alla procedura di cui all'art. 1 lettera *a*) della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 18

(5538)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi trentotto posti di primo dirigente della carriera direttiva delle Intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della carriera direttiva delle intendenze di finanza di cui al quadro *C* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 erano disponibili trentasette posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, sei posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale della carriera direttiva delle intendenze di finanza di cui al quadro *C* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di trentasette posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) diciotto posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) undici posti mediante concorso speciale per esami;

c) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) quattro posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di sei posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale:

c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle intendenze di finanza.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui ai punti 1/*d* e 2/*c* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*), e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1, lettera *a*) del precedente art. 1, sono ammessi a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli impiegati delle intendenze di finanza delle qualifiche ad esaurimento di intendente e di intendente aggiunto, nonché i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo art. 35, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso le intendenze di finanza.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo dovranno essere presentate, entro il termine indicato nel primo comma, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V, munite del visto del capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono, o di chi ne fa le veci.

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente del ruolo del personale della carriera direttiva delle intendenze di finanza di cui al precedente art. 1, sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) undici posti per concorso speciale per esami;

b) quattro posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) due posti per concorso speciale per esami;

b) tre posti per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V - 00144 Roma (E.U.R.).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 allegando la documetazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi dovranno essere munite del visto del capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono, o di chi ne fa le veci.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale delle intendenze di finanza.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;
diritto amministrativo;
diritto penale;
diritto tributario;
economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile. Esso deve concorrere, insieme con altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 3, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascuno dei due corsi-concorsi di cui al precedente art. 3, lettere 1*b* e 2*b*.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata attribuendo a ciascuna delle sottoindicate categorie di titoli il punteggio a fianco di ognuna indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	» » 12
d) frequenza ai corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	fino a punti 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati , sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, del 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami di cui all'art. 3 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso della Direzione generale degli affari generali o del personale.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esami per i posti disponibili al

31 dicembre 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 5

(5539)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi trentotto posti di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 erano disponibili quaranta posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, tre posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al quadro *A* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di quaranta posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) venti posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) dodici posti mediante concorso speciale per esami;

c) quattro posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) quattro posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di n. 3 posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante concorso speciale per esami;

b) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione centrale.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui ai punti 1/*d* e 2/*c* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma - lett. *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1, lett. *a*), del precedente art. 1, sono ammessi a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli impiegati del ruolo del personale amministrativo dell'ammini-

strazione centrale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, nonchè i direttori aggiunti di divisione tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 35, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso l'amministrazione centrale.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo dovranno essere presentate, entro il termine indicato nel primo comma, alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V, munite del visto del direttore generale o del capo dell'ufficio centrale da cui gli aspiranti dipendono, o di chi ne fa le veci.

Art. 3.
Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale di cui al precedente art. 1, sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) dodici posti per concorso speciale per esami;

b) quattro posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto per concorso speciale per esami;

b) un posto per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.
Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione V - 00144 Roma (E.U.R.).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'articolo 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi dovranno essere munite del visto del direttore generale o del capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono, o di chi ne fa le veci.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale del Ministero delle finanze.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

diritto tributario;

economia politica e scienza delle finanze.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'Amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla Commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 3, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.
Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascuno dei due corsi-concorsi di cui al precedente art. 3, lettere 1*b* e 2*b*.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata attribuendo a ciascuna delle sottoindicate categorie di titoli il punteggio a fianco di ognuna indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» » 12
d) frequenza ai corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 8

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . » » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . » » 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami di cui all'art. 5 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 4

(5540)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi cinque posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *E* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 erano disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 1 posto di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerato che l'unico posto disponibile per l'anno 1984 sarà attribuito al corso-concorso;

Ritenuto che, in relazione al disposto di cui alla lett. *a*) del citato art. 1, primo comma, della legge n. 301/1984 — secondo il quale l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ivi previsto è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del personale interessato — si è già provveduto, con lettera di comunicazione individuale, già notificate od in corso di notifica agli interessati, ad assegnare ad essi il termine di trenta giorni dalla data di rispettivo ricevimento della comunicazione stessa per poter produrre in tempo utile l'istanza di cui trattasi;

Ritenuto, peraltro, che ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 7 agosto 1984 potranno essere ammessi allo scrutinio in questione, a domanda, anche gli impiegati direttivi delle abolite imposte di consumo, in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette;

Considerato che occorre anche procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati riguardanti la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - di cui al quadro *E* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di cinque posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) due posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) un posto mediante concorso speciale per esami;

c) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1984, mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui al punto 1/*d* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lett. *a*), e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esame indicato nel punto 1/*b* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2 sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301, purchè in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in chimica o in chimica industriale o laurea di ingegnere chimico o laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Gli aspiranti debbono essere forniti altresì del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo, di cui al punto 1/*a* del primo comma del precedente art. 1, saranno ammessi gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale chimico e di chimico capo nonchè i chimici capi aggiunti tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che avranno prodotto l'istanza prescritta dall'art. 1, primo comma, lett. *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo art. 35, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette - settore laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, purchè in possesso del predetto titolo di studio.

La domanda dovrà essere presentata, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo devono essere presentate, entro il termine indicato nel terzo comma, all'ufficio presso il quale gli aspiranti risultano organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - Divisione V - Roma.

A norma del presente articolo, s'intendono riaperti i termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente terzo comma anche nei confronti degli impiegati ai quali sia stata notificata la lettera di comunicazione individuale di cui alle premesse del presente decreto, ferma restando la validità delle istanze già prodotte alla data del presente decreto.

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — ruolo del personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette — di cui al precedente art. 1, sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) un posto per concorso speciale per esami;

b) un posto per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma (E.U.R.).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7 dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo ed ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n .301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e al corso-concorso di cui al precedente art. 3, indirizzate al Ministero delle finanze — Direzione generale delle dogane e imposte indirette — dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette divisione V - 00144 Roma.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.
Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - settore laboratori chimici delle dogane e imposte indirette.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

Processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alla imposta di fabbricazione e dei prodotti dell'industria chimica che godono agevolezze fiscali.

Sopralluoghi in fabbrica: sistemi di accertamento e calcolo dei rendimenti.

Metodi analitici di chimica merceologica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate nelle prove scritte e sulle seguenti:

Studio e soluzione di questioni concernenti le disposizioni sul servizio dei laboratori chimici dell'amministrazione periferica delle Dogane e delle imposte indirette; la tariffa ed il repertorio doganale e loro disposizioni preliminari, le controversie sulla qualificazione delle merci e loro risoluzione.

Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette - settore dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'Amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla Commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 3 decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 14 dicembre 1984, saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.
Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascun gruppo di posti conferibili mediante corso-concorso di cui al precedente art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli seguenti sarà attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» » 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame di cui all'art. 5 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'Amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente articolo 6 in loro possesso alla

data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 14

(5541)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi dieci posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzioni del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo, di cui al quadro *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 9 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 3 posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Ritenuto che, in relazione al disposto di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, primo comma, della legge n. 301/1984, secondo il quale l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ivi previsto è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del personale interessato, si è già provveduto, con lettere di comunicazione individuale, già notificate od in corso di notifica agli interessati, ad assegnare ad essi il termine di 30 giorni dalla data di rispettivo ricevimento della comunicazione stessa per poter produrre in tempo utile l'istanza di cui trattasi;

Ritenuto, peraltro, che ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 7 agosto 1984 potranno essere ammessi allo scrutinio in questione, a domanda, anche gli impiegati direttivi delle abolite imposte di consumo, in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

Considerato che occorre anche procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati riguardanti la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al quadro *F* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di n. 9 posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) 4 posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) 3 posti mediante concorso speciale per esami;

c) 1 posto mediante corso-concorso di formazione digenziale;

d) 1 posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di n. 3 posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 1 posto mediante concorso speciale per esami;

b) 1 posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) 1 posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle imposte di fabbricazione.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui ai punti 1/*d* e 2/*c* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301, purché in possesso, con esclusione di altri titoli di studio, della laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica corrispondenti alle sottosezioni del soppresso corso di laurea in ingegneria industriale. Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo, di cui al punto 1/*a* del primo comma del precedente art. 1, saranno ammessi gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, ruolo del personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ingegnere capo nonché gli ingegneri capi aggiunti tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, che avranno prodotto l'istanza prescritta dall'art. 1, primo comma, lettera *a*), della legge 10 luglio 1984, n. 301, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo art. 35, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, settore uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, purché in possesso del predetto titolo di studio.

La domanda dovrà essere presentata, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo devono essere presentate, entro il termine indicato nel terzo comma, all'ufficio presso il quale gli aspiranti risultano organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - Divisione V - Roma.

A norma del presente articolo, s'intendono riaperti i termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente terzo comma anche nei confronti degli impiegati ai quali sia stata notificata la lettera di comunicazione individuale di cui alle premesse del presente decreto, ferma restando la validità delle istanze già prodotte alla data del presente decreto.

Art. 3.

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, di cui al precedente art. 1 sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) 3 posti per concorso speciale per esami;

b) 1 posto per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 1 posto per concorso speciale per esami;

b) 1 posto per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domande di ammissione

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma (EUR).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui al precedente art. 3 indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dello ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette - Divisione V - 00144 Roma.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, settore imposte di fabbricazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

Processi di fabbricazione dei prodotti soggetti alle imposte di fabbricazione.

Impianti di generazione, trasformazione, trasporto, e di distribuzione di energia elettrica. Impianti di produzione di gas città, gas metano.

Sistemi di accertamento - Prescrizioni fiscali - Controlli ai fini fiscali.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti:

Studio e soluzione di questioni concernenti le disposizioni sui servizi delle imposte di fabbricazione; la legge e il regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; la contabilità dei beni mobili e del materiale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; i contrassegni di stato in genere.

Esso deve concorrere insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette, settore imposte di fabbricazione, in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore ad otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 3 decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 14 dicembre 1984, saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascun gruppo di posti conferibili mediante corso-concorso di cui al precedente art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli seguenti sarà attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività d'istituto	» » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» » 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami di cui all'art. 5 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa; allegando, in originale o in copia autenticata, quelli in possesso dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nello art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritte, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 16

(5542)

Scrutinio per merito comparativo e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi due posti di primo dirigente del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, *concernente il riordinamento delle carriere* degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1983, registro n. 10 Finanze, foglio n. 298, con il quale è stato istituito presso il Ministero delle finanze, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24 *quinques* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo speciale predetto, ruolo amministrativo, di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, era disponibile un posto da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderà libero nella tabella relativa al citato ruolo amministrativo, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerato che dalle ripartizioni predette il posto vacante al 31 dicembre 1983 deve essere attribuito mediante scrutinio per merito comparativo e quello vacante al 31 dicembre 1984 al corso-concorso di formazione dirigenziale, stante la parità di frazione con il concorso speciale per esami;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente del ruolo speciale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di un posto vacante al 31 dicembre 1983: mediante scrutinio per merito comparativo;

2) per il conferimento del posto disponibile al 31 dicembre 1984: mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero dei posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente.

Allo scrutinio di merito comparativo di cui al punto 1) sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 310.

Al corso-concorso di cui al punto 2 sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1 del precedente art. 1, sono ammesse, a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli impiegati del ruolo speciale amministrativo del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, rivestenti la qualifica di direttore aggiunto di divisione alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, numero 312.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo dovranno essere presentate, entro il termine indicato nel primo comma, alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione V, munite del visto del capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono, o di chi ne fa le veci.

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente del ruolo speciale del Ministero delle finanze, di cui al precedente art. 1, è indetto per il posto disponibile al 31 dicembre 1984, il bando di concorso per il corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domande di ammissione

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 3 dovranno presentare domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione V - 00144 Roma (E.U.R.).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

La domanda di ammissione al corso-concorso di cui al precedente art. 3, dovrà essere munita del visto del capo dell'ufficio da cui gli aspiranti dipendono, o di chi ne fa le veci.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per il corso-concorso di cui al precedente art. 3.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata attribuendo a ciascuna delle sottoindicate categorie di titoli il punteggio a fianco di ognuna indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia o all'estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» » 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» » 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» » 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» » 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) .	» » 8

Gli ammessi al concorso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento della azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art.3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Elenco dei titoli

Nella domanda di partecipazione al corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare i titoli elencati nel precedente art. 5 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso della Direzione generale degli affari generali e del personale.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

Il primo dirigente nominato mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 per il posto disponibile al 31 dicembre 1983 è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi ,in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 8.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 9.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 57 *Finanze, foglio n.* 400

(5543)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami a complessivi quarantacinque posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del Catasto e SS.TT.EE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con i quali si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo, nonché gli impiegati provenienti dagli enti pubblici soppressi, inquadrati nel ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162 - ruolo tecnico;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro *D* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 38 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 7 posti di dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Ritenuto che, in relazione al disposto di cui alla lett. *a)* dell'art. 1, primo comma, della legge n. 301 del 1984 — secondo il quale l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ivi previsto è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del personale interessato — si è già provveduto, con lettera di comunicazione individuale, già notificata od in corso di notifica agli interessati, ad assegnare ad essi il termine di

trenta giorni dalla data di rispettivo ricevimento della comunicazione stessa per poter produrre in tempo utile l'istanza di cui trattasi;

Ritenuto, peraltro, che ai sensi dei sopracitati decreti ministeriali 7 agosto 1984 potranno essere ammessi allo scrutinio in questione, a domanda, anche gli impiegati direttivi delle abolite imposte di consumo e gli impiegati provenienti dagli enti pubblici soppressi, in servizio presso l'amministrazione periferica del Catasto e SS.TT.EE.;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuto di dover procedere alla emanazione di un unico bando non solo per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per i concorso pubblici per titoli ed esami che completano tali cicli, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 11 luglio 1984, n. 301 sono indetti per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti del Catasto e SS.TT.EE. (quadro *D* tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748) lo scrutinio per merito comparativo di cui al seguente punto 1/*a* e i successivi distinti concorsi:

1) per il conferimento di n. 38 posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) 19 posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) 11 posti mediante concorso speciale per esami;

c) 4 posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) 4 posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di n. 7 posti disponibili al 31 dicembre 1984, con riserva di rideterminazione in relazione ad ulteriori disponibilità:

a) 3 posti mediante concorso speciale per esami;

b) 3 posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) 1 posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati nell'art. 1, primo comma lett. *a*) e comma sesto, della legge 10 luglio 1984, n. 301, appartenenti all'amministrazione periferica del Catasto e SS.TT.EE..

Sono altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo art. 35, nonché gli impiegati provenienti dagli enti pubblici soppressi, inquadrati nel ruolo speciale istituito presso il Ministero delle finanze con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1982, n. 1162 — ruolo tecnico — in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso gli uffici tecnici erariali, purché in possesso dei prescritti requisiti e del titolo di studio e relativa abilitazione richiesti per l'accesso alla carriera direttiva del Catasto e SS.TT.EE..

La domanda dovrà essere presentata, salvo quanto previsto nell'ottavo comma del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo devono essere presentate, entro il termine indicato nel quarto comma, all'ufficio presso il quale gli aspiranti risultano organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica al Ministero delle finanze - Direzione generale del Catasto e SS.TT.EE. - Div. I - Largo Leopardi, 5, Roma.

A norma del presente articolo, s'intendono riaperti i termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente quarto comma anche nei confronti degli impiegati ai quali sia stata notificata la lettera di comunicazione individuale di cui alle premesse del presente decreto, ferma restando la validità delle istanze già prodotte alla data del presente decreto.

Al concorso speciale per esame indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301, in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti), meccanica, elettrotecnica, chimica, navale e meccanica, aeronautica, mineraria, elettrotecnica e nucleare.

E' altresì richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Al concorso pubblico per titoli ed esami di cui ai precedenti punti 1/*d* e 2/*c* è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da altri enti pubblici, appartenente a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1983 per il concorso di cui al punto 1/*d* e al 31 dicembre 1984 per il concorso indicato nel punto 2/*c*. Sono ammessi altresì allo stesso concorso pubblico per titoli ed esami i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alle date del 31 dicembre 1983 e 31 dicembre 1984 rispettivamente per il concorso di cui al punto 1/*d* e per quello indicato al punto 2/*c*. Sono ammessi ancora al concorso pubblico per titoli ed esami i dirigenti di imprese pubbliche o private con almeno cinque anni di attività direttiva alle date sopra indicate, e gli ingegneri liberi professionisti iscritti da almenao cinque anni, alle date predette, nel relativo albo professionale.

E' richiesto per tutte le categorie degli aspiranti alla partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti), meccanica, elettrotecnica, chimica, navale e meccanica, aeronautica, mineraria, elettronica e nucleare.

E' altresì richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 2.

Domande di ammissione

Con esclusione dell'ammissione alla promozione per merito comparativo (art. 1, punto 1/*a*), per la quale con atto individuale è stato assegnato agli aventi diritto, il termine per la presentazione della relativa domanda, gli aspiranti ai singoli successivi concorsi dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, separatamente per ciascuno dei concorsi di cui al precedente articolo al quale intendono partecipare, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per i concorsi interni e in carta legale di L. 3.000 per il concorso pubblico per titoli ed esami, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale del Catasto e dei SS.TT.EE., Largo Leopardi, 5, Roma - indicando in essa:

a) qualifica, cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) ufficio o ente o impresa di appartenenza o libera professione esercitata;

c) diploma di laurea posseduto e diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

d) titoli di servizio di cui ai commi 3 degli articoli 2 e 3 della legge 10 luglio 1984 n. 301 allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione, per i candidati al concorso speciale per esame o al corso-concorso;

e) i titoli valutabili di cui al successivo art. 7, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esami;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, di essere cittadini italiani, di non avere superato

alla scadenza del bando i 35 anni di età o di aver titolo alla elevazione di tale limite, di godere dei diritti politici, di essere i sana e robusta costituzione, di non avere precedenti penali, di non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, di aver assolto gli obblighi del servizio militare.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzioario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati; di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Scrutinio per merito comparativo

Per la promozione mediante scrutinio per merito comparativo saranno osservate le modalità previste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

La prima prova scritta, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione.

La seconda prova scritta, a contenuto teorico, verterà su estimo, con particolare riferimento all'attività degli uffici tecnici erariali.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti:

Problemi di topografia e costruzioni che si presentano nello svolgimento dell'attività propria degli ingegneri dell'amministrazione del Catasto e dei SS.TT.EE.;

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Leggi, regolamenti ed istruzioni di servizio che disciplinano l'attività istituzionale degli uffici tecnici erariali;

Conoscenza dell'organizzazione e dell'attività dell'amministrazione statale e di quella finanziaria in particolare e dello stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 1 lett. *a*), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e estero	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	» 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto	» 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	» 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali	» 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili)	» 8

L'ammissione al concorso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite dei posti indicati al precedente articolo per i rispettivi concorsi.

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di 3 mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabiliti della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1 dal 1° gennaio 1985.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esame dello stesso ciclo.

Art. 7.

Concorso pubblico per titoli ed esami

Il concorso pubblico per titoli ed esami consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 5 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero . . . . fino a punti 5

b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre . . . . » 5

c) pubblicazioni scientifiche . . . . » 7

d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso . . . . » 4

e) specializzazioni post laurea . . . » 6

f) altri titoli culturali . . . . . » 3

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dalla media della valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti rispettivamente idicati al precedente art. 1, lett. 1/*d* e, separatamente, nel numero dei posti indicati alla lett. 2/*c* dello stesso art. 1, dal 1° gennaio 1985 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami del rispettivo ciclo afferente i posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984 rispettivamente.

Art. 8.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico per titoli ed esami i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data di scadenza di essa ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata.

Art. 9.

Attività integrativa di formazione

I dipendenti promossi alla qualifica di primo dirigente nei posti conferiti mediante scrutinio per merito comparativo e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti relativi al 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame ed i vincitori del concorso pubblico per titoli ed esame relativi ai posti disponibili al 31 dicembre 1984, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopra citata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 6, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 10.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico per titoli ed esami che abbiano superato il colloquio e intendano far valere i titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quando appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle finanze, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma orginale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; nonché il certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'autorità sanitaria del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un lavoratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dal'autorità militare competente.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati, per la partecipazione a concorsi indetti, a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 12.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 19

(5544)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi quarantacinque posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decerto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernene il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1983, nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane - di cui al quadro *G* della tabella VI ammessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 44 posti, da conferire, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della citata legge n. 301/1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30é% mediante concorso speciale per esami, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1984, nel quadro suddetto si rendessero presumibilmente disponibili sei posti di primo dirigente, da conferire, ai sensi del successivo art. 6 della citata legge n. 301/1984, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che, qualora entro il 31 dicembre 1984 dovessero rendersi disponibili altri posti in detta qualifica, dovrà procedersi ad una nuova ripartizione dei posti;

Ritenuto che, in relazione al disposto di cui alla lettera *a*) del citato art. 1, primo comma, della legge n. 301/1984 - secondo il quale l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo ivi previsto è subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte del personale interessato - si è già provveduto, con lettera di comunicazione individuale, già notificate od in corso di notifica agli interessati, ad assegnare a ciascun impiegato appartenente alle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di 1ª classe dell'anzidetto ruolo del personale amministrativo delle dogane, nonché ai direttori aggiunti di 1ª classe dello stesso ruolo, tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, il termine di trenta giorni dalla data di rispettivo ricevimento della comunicazione stessa per poter produrre in tempo utile l'istanza di cui trattasi;

Ritenuto, peraltro, che ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 7 agosto 1984 potranno essere ammessi allo scrutinio in questione, a domanda, anche gli impiegati direttivi delle abolite imposte di consumo, in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette;

Considerato che occorre anche procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati riguardanti la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami e per i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane - di cui al quadro *G* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di quarantaquattro posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) ventidue posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) tredici posti mediante concorso speciale per esami;

c) cinque posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) quattro posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di sei posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) due posti mediante concorso speciale per esami;

b) tre posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) un posto mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di procedere a nuova ripartizione dei posti al 31 dicembre 1984, qualora entro tale data dovessero verificarsi ulteriori vacanze nell'anzidetta qualifica.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui ai punti 1/*d* e 2/*c* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo, di cui al punto 1/*a* del pirmo comma del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane - delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di 1ª classe, nonché i direttore aggiunti di 1ª classe della stesso ruolo, tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Son, altresì, ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo art. 35, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

La domanda dovrà essere presentata, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo devono essere presentate, entro il termine indicato nel terzo comma, all'ufficio presso il quale gli aspiranti risultano organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze Direzione generale delle dogane e imposte indirette/Div. III, Roma.

A norma del presente articolo, s'intendono riaperti i termini di presentazione dell'istanza di cui al precedente terzo comma anche nei confronti degli impiegati ai quali sia stata notificata la lettera di comunicazione individuale di cui alle premesse del presente decreto, ferma restando la validità delle istanze già prodotte alla data del presente decreto.

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente dela carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette — ruolo del personale amministrativo delle dogane — di cui al primo comma del precedente art. 1, sono indetti i seguenti distinti bandi di concorso;

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) 13 posti per concorso speciale per esami;

b) 5 posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 2 posti per concorso speciale per esami;

b) 3 posti per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domande di ammissione

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze — Direzione generale delel dogane e imposte indirette — Div. III, 00144 Roma (E.U.R.).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande previste dal presente articolo dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistati dal capo del'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero dele finanze, Direzione generale delle dogane e imposte indirette - Div. III, 00144 Roma (E.U.R.).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Concorsi speciali per esami

I concorsi speciali per esami previsti dal precedente art. 3 si articoleranno ciascuno in due prove scritte ed in un colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ognuna delle due prove scritte del relativo concorso.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse al l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, particolarmente in materia di:

leggi e regolamenti in materia doganale e connessa normativa sui monopoli di Stato, le imposte di fabbricazione, le imposte erariali di consumo, l'imposta sul valore aggiunto e quella regolante ogni altro adempimento di carattere tributario ed extratributario attribuito alla competenza delle dogane;

disciplina economica e valutaria degli scambi con l'estero;

normativa comunitaria in materia doganale e relativi adempimenti;

contenzioso doganale penale e amministrativo.

L'altra prova scritta, a carattere teorico, verterà sulle seguenti materie:

diritto internazionale pubblico;

diritto civile, con particolare riferimento alle norme di diritto commerciale;

diritto amministrativo;

economica politica e scienza delle finanze;

politica commerciale e doganale italiana e comunitaria;

nozioni di diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione, contro il patrimonio mediante frode e di falsità in atti;

nozioni di diritto processuale civile e penale;

amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, anche sulle seguenti:

nozioni di diritto costituzionale;

nozioni di diritto tributario;

nozioni di statistica generale e commerciale;

ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

guardia di finanza: attribuzioni e compiti di natura doganale.

Il colloquio dovrà concorrere, insieme agli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle dogane e imposte indirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni dirigenziali.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla Commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al primo comma, punti 1/*a* e 2/*a*, del precedente art. 3, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 14 dicembre 1984, saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere amessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n 851, con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.
Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascun gruppo di posti conferibili mediante corso-concorso di cui al primo comma, punti 1/*b* e 2/*b*, del precedente art. 3.

Ai fini della valutazione dei titoli seguenti sarà attribuito il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . fino a punti 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . fino a punti 8

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . fino a punti 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . fino a punti 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sula relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito del'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel coloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.
Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione ai corsi speciali per esami di cui all'art. 4 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Art. 8.
Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante lo scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1, primo comma, punto 1/*a*, e quelli nominati mediante il concorso speciale per esami, indetto al punto 1/*a* del precedente art. 3, per i posti disponibili al 31 dicembre 1983, sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla scuola superiore dela pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti, della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto nel presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 20

(5545)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi ottantasette posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento dele carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il D.M. 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette di cui a lquadro H della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 erano disponibili n. 84 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 14 posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 14 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette di cui al quadro H della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di n. 84 posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) 42 posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) 25 posti mediante concorso speciale per esami;

c) 9 posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) 8 posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di n. 14 posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 5 posti mediante concorso speciale per esami;

b) 6 posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) 3 posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle imposte dirette.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui ai punti 1/*d* e 2/*c* del primo comma del presente articolo, da conferiore mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma - lett. *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esame indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1, lett. *a*) del precedente art. 1, sono ammessi a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli impiegati dell'amministrazione periferica delle imposte dirette delle quali fiche ad esaurimento di ispettore compartimentale e di direttore di 1ª classe, nonché i direttori aggiunti di 1ª classe tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312. Sono altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo art. 35, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo devono essere presentate, entro il termine indicato nel primo comma, all'ufficio presso il quale gli aspiranti risultano organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, Div. I, 00144 Roma (E.U.R.).

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette di cui al precedente art. 1, sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) 25 posti per concorso speciale per esami;

b) 9 posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 5 posti per concorso speciale per esami;

b) 6 posti per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domande di ammissione

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, Div. I, 00144 Roma (E.U.R.).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui al precedente art. 3, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle imposte dirette, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette, Div. I, 00144 Roma (E.U.R.).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

scienza delle Finanze e diritto tributario;

ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva delle imposte dirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profilo tratto dai corsi di formazione è di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte dirette in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente articolo 3, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984 *saranno fissati i giorni e la ubicazione in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'Amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascuno dei due corsi-concorsi di cui al precedente art. 3, lettere *1/b* e *2/b*.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata attribuendo a ciascuna delle sottoindicate categorie di titoli il punteggio a fianco di ognuna indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . fino a punti 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti alla attività di istituto . . . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . fino a punti 8

e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali . . . . fino a punti 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . fino a punti 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e pro-

poste in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito finale considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio;

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esame di cui all'art. 5 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al presente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nell'art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazioni, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 58 *Finanze, foglio n.* 2

(5546)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi tre posti di primo dirigente della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 15 giugno 1965, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici di cui al quadro *M* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modifiche, erano disponibili due posti di conferire ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50 % mediante scrutinio per merito comparativo, del 30 % mediante concorso speciale per esame, del 10 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderà libero nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, un posto di primo dirigente da conferire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40 % mediante concorso speciale per esami, del 40 % mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20 % mediante concorso pubblico per titoli ed esami, e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per il concorso speciale per esami relativo ai posti vacanti al 31 dicembre 1983 e per il corso-concorso di formazione dirigenziale relativo al posto vacante al 31 dicembre 1984, restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici di cui al quadro *M* della tabella VI annessa al decreto del Presidente

della Repubblcia 30 giugno 1972, n. 748 e successive modifiche, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di due posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) un posto mediante scrutinio per merito comparativo;

b) un posto mediante concorso speciale per esami;

2) per il conferimento di un posto disponibile al 31 dicembre 1984:

a) un posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale, con riserva di adottare gli altri sistemi di accesso alla dirigenza previsti dall'art. 6 della legge n. 301/1984, nonché di rideterminare il numero dei posti, qualora, entro il 31 dicembre 1984, dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lett. *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esami indicato nel punto 1/*b* ed al corso-concorso di cui al punto 2/*a* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati rispettivamente nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301/84, in possesso dei seguenti titoli di studio:

laurea in ingegneria;

laurea in scienze matematiche;

laurea in fisica;

laurea in economia e commercio;

laurea in scienze statistiche e demografiche;

laurea in scienze statistiche ed attuariali;

laurea in scienze dell'informazione;

laurea in matematica e fisica.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione di apposito invito individuale rivolto dall'Amministrazione, gli impiegati del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici, di cui al primo comma, lett. *a*), e sesto comma dell'art. 1 della citata legge n. 301/1984.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo devono essere presentate, entro il termine indicato nel primo comma, all'ufficio presso il quale gli aspiranti risultano organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Div. I, 00144 Roma (EUR).

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva del personale per i servizi meccanografici di cui al precedente art. 1, sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) un posto per concorso speciale per esami;

2) per i posti disponisibili al 31 dicembre 1984:

a) un posto per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari - Div. I, 00144 Roma (EUR).

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo articolo 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione al concorso e al corso-concorso di cui al precedente art. 3, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze, Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari, Div. I, 00144 Roma (EUR).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

trattamento automatico delle informazioni;
principali linguaggi di programmazione;
analisi algebrica ed infinitesimale;
statistica metodologica ed economica.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio vetrerà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di diritto tributario, costituzionale ed amministrativo, di economia politica, di scenze delle finanze e di contabilità di Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quelle inerenti al sistema informativo del Ministero delle finanze in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base de rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente articolo 3, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 581 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria che viene formata attribuendo a ciascuna delle sottoindicate categorie di titoli il punteggio a fianco indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia ed all'estero .	fino a punti 10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	fino a punti 10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	fino a punti 12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	fino a punti 8
e) specializzazioni post laurea o altri titoli culturali .	fino a punti 12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) .	fino a punti 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra il sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una Commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente articolo 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami di cui all'art. 5 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso della direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esame per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 *sono tenuti* a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1984
Registro n. 58, *Finanze, foglio n.* 1

(5547)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi ottantotto posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il D.M. 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente del ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali — di cui al quadro *L* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili n. 87 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 13 posti di primo dirigente da conferire ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopra citata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — ruolo del personale degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali — di cui al quadro *L* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di n. 87 posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) 43 posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) 26 posti mediante concorso speciale per esami;

c) 9 posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) 9 posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di n. 13 posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 5 posti mediante concorso speciale per esami;

b) 5 posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) 3 posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddetto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui ai punti 1/*d* e 2/*c* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'articolo 1, primo comma, lettera *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esami indicato nei punti 1/*b* e 2/*a* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Scrutinio per mertito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1, lett. *a*) del precedente art. 1, sono ammessi a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli impiegati dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari delle qualifiche ad esaurito di ispettore compartimentale e di direttore di prima classe, nonché i direttori di prima classe aggiunti tali alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetti del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n 312, nonché quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo art. 35 in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301 presso gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, gli uffici del registro e I.V.A.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito comparativo devono essere presentate, entro il termine indicato nel primo comma, all'ufficio presso i quale gli aspiranti risultano organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Div. IV, 00144 Roma (E.U.R.).

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di cui al precedente art. 1, sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) 26 posti per concorso speciale per esami;

b) 9 posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 5 posti per concorso speciale per esami;

b) 5 posti per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

domande di ammissione

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Div. IV, 00144 Roma.

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984 n. 301 allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui al precedente art. 3, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovranno essere presentate all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Div. IV, 00144 Roma.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sara diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

scienza delel finanze e diritto tributario;

ragioneria e contabiità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva delle imposte dirette e indirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, dalla di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubbica amministrazione in genere e di quella periferica delle imposte indirette sugli affari in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti di cui al precedente art. 3 decorrerà dal 1 gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del* 14 *dicembre* 1984, *saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esami i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascuno dei due corsi-concorsi di cui al precedente art. 3 lettere 1/*b* e 2/*b*.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata attribuendo a ciascuna delle sottoindicate categorie di titoli il punteggio a fianco di ognuna indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . fino a punti 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . . . . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . . . . fino a punti 8

e) specializzazione post laurea o altri titoli culturali . . . . fino a punti 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . . . . fino a punti 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione ed al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogeni di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami di cui all'art. 5 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con la indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in orignale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando, in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirtte sugli affari.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esami per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

I vincitori del concorso speciale per esami per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste dall'art. 3, settimo comma e seguenti della legge medesima, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del perido di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la defintiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti addì 19 *ottobre* 1984
Registro 58 *Finanze foglio* 12

(5548)

Scrutinio per merito comparativo, concorso speciale per esami e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi sedici posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il D.M. 7 agosto 1984, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale si provvede, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, ad individuare i ruoli dirigenziali cui può accedere il personale direttivo delle abolite imposte di consumo;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari — ruolo del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari — di cui al quadro I della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 erano disponibili n. 17 posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esami, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 10% mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

Considerato che si prevede si renderanno liberi nel quadro suddetto, alla data del 31 dicembre 1984, n. 1 posti di primo dirigente da conferire, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 301 del 10 luglio 1984 sopracitata, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% per corso-concorsi di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico per titoli ed esami e che occorrerà procedere alla rideterminazione dei predetti posti qualora dovessero rendersi disponibili, entro il 31 dicembre 1984, altri posti nella qualifica di primo dirigente;

Considerata l'opportunità di attribuire detta unica vacanza al corso-concorso, salvo conguaglio da operare nei successivi anni con gli altri sistemi di accesso alla dirigenza;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suacennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1983 e al 31 dicembre 1984;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'emanazione di un unico bando per i concorsi speciali per esami ed i corsi-concorsi di formazione dirigenziale costituenti un unico ciclo;

Ritenuta l'opportunità di procedere con separato bando per i concorsi pubblici per titoli ed esami che completano i predetti cicli;

Decreta:

Art. 1.

(Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente)

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, i posti disponibili nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione preiferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari — ruolo del personale delle Conservatorie dei registri immobiliari — il cui al quadro *I* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono ripartiti ai fini del conferimento mediante i seguenti sistemi:

1) per il conferimento di n. 17 posti vacanti al 31 dicembre 1983:

a) 8 posti mediante scrutinio per merito comparativo;

b) 5 posti mediante concorso speciale per esami;

c) 2 posti mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

d) 2 posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

2) per il conferimento di n. 1 posto disponibile al 31 dicembre 1984:

a) posti mediante concorso speciale per esami;

b) 1 posto mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

c) posti mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Si fa riserva di rideterminare il suddeto numero di posti qualora fino alla data del 31 dicembre 1984 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Si provvederà con separato bando per i posti di cui al punto 1/*d* del primo comma del presente articolo, da conferire mediante concorso pubblico per titoli ed esami.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1/*a* sono ammessi, a domanda, i dipendenti delle carriere direttive indicati all'art. 1, primo comma, lett. *a*) e comma sesto della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Al concorso speciale per esami indicato nel punto 1/*b* e al corso-concorso di cui ai punti 1/*c* e 2/*b* sono ammessi, a domanda, gli impiegati indicati nel primo comma dell'art. 2 e nel primo comma dell'art. 3 della citata legge n. 301.

Art. 2.

Scrutinio per merito comparativo

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 1, lett. *a*) del precedente art. 1, sono ammessi a domanda, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, gli impiegati dell'amministrazione periferica delle tasse e delle impo-

st indirette sugli affari delle qualifiche ad esaurimento di conservatore capo e di conservatore superiore, nonché i conservatori superiori aggiunti tali alla datta di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Sono altresì ammessi gli impiegati delle abolite imposte di consumo non inquadrati nelle qualifiche funzionali per effetto del secondo comma dell'art. 35 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonchè quelli inquadrati nella ottava qualifica funzionale ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 35, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 10 luglio 1984, n. 301, presso le Conservatorie dei registri immobiliari.

La nomina avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata deliberata dal consiglio di amministrazione.

Le condizioni e le riserve contenute nella domanda di ammissione allo scrutinio per merito comparativo si intendono come non apposte.

Nella domanda il candidato dovrà assumere l'impegno, in caso di nomina, ad occupare l'ufficio cui sarà preposto ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ed a raggiungere la relativa sede.

Le domande di ammissione allo scrutinio per merito compaartivo devono essere presentate, entro il termine indicato nel primo comma, all'ufficio presso il quale gli aspiranti risultino organicamente assegnati e, dopo essere state vistate dal capo dell'ufficio o da chi ne fa le veci, inoltrate, per via gerarchica, al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Div. IV, 00144 Roma.

Art. 3.

Bandi di concorso

In relazione alla ripartizione dei posti di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di cui al precedente art. 1, sono indetti i seguenti bandi di concorso:

1) per i posti disponibili al 31 dicembre 1983:

a) 5 posti per concorso speciale per esami;

b) 2 posti per corso-concorso di formazione dirigenziale;

2) per i posti disponibili al 31 dicembre 1984:

a) 1 posto per corso-concorso di formazione dirigenziale.

Art. 4.

Domanda di ammissione

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi di cui al precedente art. 3 dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi medesimi, domanda di ammissione, indirizzata al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette su gli affari, Div. IV, 00144 Roma.

Nella domanda, oltre a quanto previsto dal successivo art. 7, dovranno essere indicati:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

b) qualifica, ruolo e ufficio di appartenenza;

c) titoli di servizio di cui al comma terzo dell'art. 2 e al comma terzo dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984 n. 301 allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione;

d) dichiarazione di impegno, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Le domande di ammissione ai concorsi e ai corsi-concorsi di cui al precedente art. 3, indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovranno essere presentat all'ufficio presso il quale gli aspiranti sono organicamente assegnati, vistate dal capo dello ufficio o da chi ne fa le veci e trasmesse al Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, Div. IV, 00144 Roma.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale appartengono.

Art. 5.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà sulle sottoindicate materie:

diritto civile e commerciale;

diritto amministrativo;

diritto penale;

scienza delle finanze e diritto tributario;

ragioneria e contabilità aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie indicate per le prove scritte e sulle seguenti: nozioni di economia politica, di contabilità generale dello Stato, di diritto costituzionale, di diritto processuale penale, di diritto processuale civile con riferimento alle norme per la riscossione coattiva delle imposte dirette e indirette. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che l'amministrazione è tenuta a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori nel limite dei posti di cui al precedente articolo 3, decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Le prove scritte ed il colloquio avranno luogo in Roma.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 14 dicembre 1984, saranno fissati i giorni e la ubicazione dei locali in cui si effettueranno le prove scritte.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nei giorni indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra: tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti della tessera di riconoscimento rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 con esclusione di qualsiasi altro documento.

L'avviso per l'effettuazione del colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Art. 6.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene secondo l'ordine della graduatoria formata per ciascuno dei due corsi-concorsi in cui al precedente art. 3, lettere *1/b* e *2/a*.

La graduatoria di cui al comma precedente è formata attribuendo a ciascuna delle sottoindicate categorie di titoli il punteggio a fianco di ognuna indicato:

a) incarichi e servizi speciali in Italia e all'estero . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . fino a punti 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto . . fino a punti 12

d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione fino a punti 8

e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali . . . . fino a punti 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva (a direttore di sezione e simili) . fino a punti 8

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una Commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto sulla relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sara data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina a primo dirigente avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 3, dal 1° gennaio 1985.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami di cui all'articolo 5 dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con la indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Analogamente, per quanto concerne il corso-concorso di formazione dirigenziale, i candidati dovranno indicare nella domanda i titoli elencati nel precedente art. 6 in loro possesso alla data di scadenza della domanda stessa, allegando in originale o in copia autenticata, quelli non in possesso dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

I primi dirigenti nominati mediante scrutinio per merito comparativo di cui al precedente art. 1 e quelli nominati mediante il concorso speciale per esami per i posti disponibili al 31 dicembre 1983 sono tenuti a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzati, nell'anno seguente alla nomina, dalla scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 10.

Pubblicazione

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 8 agosto 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1984
Registro 58 *Finanze, foglio* 11

(5549)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(5651153/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.